

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2359 del 21/05/2020
Oggetto	PRATICA FCPPA0868. RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA E CON ARCHIVIAZIONE DI UNA RISORSA IN LOCALITÀ PONTEPIETRA IN COMUNE DI CESENA (FC) CONCESSIONARIO: DITTA INDIVIDUALE BARUZZI STEFANO. USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2439 del 21/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventuno MAGGIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA E CON ARCHIVIAZIONE DI UNA RISORSA IN LOCALITÀ PONTEPIETRA IN COMUNE DI CESENA (FC)
CONCESSIONARIO: DITTA INDIVIDUALE BARUZZI STEFANO
USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
PRATICA FCPPA0868**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'A. di B. Distrettuale del Fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a esequito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876 del 29/10/2019 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/11/2019;
- La Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con decorrenza dal 24/11/2019;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 12 bis del RD n.1775/1933 come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n.152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 all'art. 6;

RICHIAMATA:

- la **Determinazione Dirigenziale n. 17766 del 24/11/2005**, con scadenza al 31/12/2007, con cui il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato

alla Ditta Individuale Baruzzi Riccardo (P.IVA 02561080405) la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea FCPPA0868 da destinarsi ad uso irrigazione agricola mediante le seguenti risorse:

- pozzo (risorsa FCA3269) in comune di Cesena (FC), località Ponte Pietra, distinto nel NCT di detto comune al fg. 131 mappale 346 per un prelievo massimo annuo di mc/a 500;
- pozzo (risorsa FCA1421) in comune di Cesena (FC), località Ponte Pietra, distinto nel NCT di detto comune al fg. 130 mappale 16 (oggi mappale 2264) per un prelievo massimo annuo di mc/a 500;

VISTA la **domanda di rinnovo della concessione FCPPA0868** presentata dalla Ditta individuale Baruzzi Riccardo In data 12/10/2007 assunta al protocollo della Regione Emilia Romagna PG/2017/261389 per il solo pozzo cod. risorsa FCA3269, in lavorazione e non ancora giunta agli atti finali;

ATTESO che per il pozzo cod. risorsa FCA1421 è stata presentata alla Regione Emilia Romagna con Nota PG/2008/1618 del 03/01/2008 richiesta di trasformazione ad uso domestico;

VISTA l'istanza presentata in data 07/06/2019 **dalla ditta individuale BARUZZI STEFANO C.F. BRZSFN69S04C573C/P.IVA 02554770400** con sede legale in Comune di Cesena Via Pisciatello n.631 assunta al protocollo n. PG/2019/90100 del 07/06/2019 e successiva integrazione assunta al protocollo con n. PG/2019/125001 del 08/08/2019 **con la quale è richiesta la variante sostanziale della concessione FCPPA0868, in rinnovo dal 2007 con cambio di titolarità;**

DATO ATTO che:

- il cambio di titolarità è motivato dal fatto che la ditta individuale BARUZZI STEFANO è l'attuale proprietaria del fondo agricolo su cui è situato il pozzo cod. risorsa FCA3269 come risulta dall'atto di compravendita allegato all'istanza;
- con la variante suddetta è richiesto un aumento dei quantitativi da 500 mc a 9.000 mc/anno da prelevare ad uso irriguo agricolo dal pozzo FCA3269. Nell'istanza sono riportate le seguenti caratteristiche per tale pozzo FCA3269: diametro di 190 mm profondità pari a 33 mt, dotato di elettropompa sommersa della portata di 8 l/sec e potenza KW 18;

ATTESO che il Foglio 130 Mappale 2264 ove è ubicato il pozzo FCA1421 non è di proprietà di Baruzzi Stefano e che sulla base di verifiche effettuate il pozzo non è più utilizzato e i luoghi risultano ripristinati;

DATO ATTO che:

- la domanda di variante è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n.286 del 04/09/2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n PG/2020/73115 del 19/05/2020;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- la derivazione non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che il prelievo dal pozzo:

- insiste nel corpo idrico "Pianura Alluvionale Appenninica-confinato superiore" (cod. 0610ER-DQ2-PACS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo e qualitativo buono;
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "*moderata*";
- dati i valori di subsidenza assenti, la soggiacenza in deficit moderato e il trend piezometrico in

aumento, il corpo idrico, localmente, risulta a “*criticità media*”;

DATO ATTO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/ Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito “**Repulsione**”, **ovvero la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia e con la prescrizione dell'installazione del misuratore dei volumi emunti;**

VISTI inoltre:

- il parere del **Servizio Pianificazione della Provincia di Forlì-Cesena** del 21/08/2019 acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2019/129821 del 21/08/2019, ove si rileva che “*.(...) si ritiene che l'istanza in esame possa essere ritenuta conforme ai disposti del PTCP a condizione che l'emungimento di acqua dal pozzo esistente codice risorsa FCAZ3269 sia regolato in modo da non causare turbamento del regime delle acque sotterranee, ovvero alla rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate*”
- il parere del **Consorzio di Bonifica della Romagna** acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2019/131186 del 23/08/2019 che dichiara che il fondo ubicato in Comune di Cesena, località Pontepietra al foglio 131 particella 346 non risulta ricadere all'interno dell'areale di alcun impinato in pressione;

ACCERTATA, sulla base dei contenuti delle DGR n.1415/2016 e n.1195/2016, la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta, ad uso irrigazione agricola per una quantità massima annua di mc 9.000 mc - inferiore al fabbisogno teorico pari a mc 9.178,82 - per un comparto irriguo dichiarato complessivamente di Ha 03.32.00 come da istanza presentata;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 195,00 con bonifico bancario del 27/05/2019, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla variante sostanziale con cambio di titolarità della concessione;
- l'importo di € 250,00 con bonifico bancario del 07/08/2019 a titolo di deposito cauzionale secondo quanto stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015;
- i canoni fino al 2019 incluso;
- l'importo di € 36,83 con bonifico bancario del 19/05/2020 quale canone per l'anno 2020;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, il rinnovo con variante sostanziale e subentro alla concessione ordinaria possa essere rilasciato ai sensi degli artt. 27 e 31 del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Dott.ssa Anna Maria Casadei, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **assentire il cambio titolarità della concessione FCPA0868 a favore ditta individuale BARUZZI STEFANO C.F. BRZSFN69S04C573C/P.IVA 02554770400)** con sede legale in Comune di Cesena Via Pisciatello n.631 per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola;

2. di **rinnovare la concessione ordinaria** per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola **FCPPA0868 con variante sostanziale per aumento del volume di acqua massimo prelevabile attraverso la seguente risorsa:**
 - pozzo FCA3269 ubicato in località Pontepietra in comune di Cesena (FC) nel NCT di detto comune al foglio 131 mapp. 346 di proprietà della Ditta sopracitata. La risorsa ha una profondità massima di 33,00 m dal piano campagna ed è equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 18,00 Kw e portata massima 8,00 l/s;
3. di archiviare la risorsa FCA1421;
4. di fissare la quantità d'acqua massima prelevabile in **9.000 mc annui** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
5. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore dei volumi** e dovrà registrare l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
6. di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014 per la durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2029**;
7. di stabilire in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art.8 L.R. 2/2015, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dato atto che è stato versato;
8. di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€ 36,83** sulla base della normativa citata in premessa e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
9. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
10. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
11. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
12. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
13. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo baruzzi.stefano@cia.legalmail.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE che:

14. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
15. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F.04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
16. il presente atto è pubblicato per estratto sul B.U.R.E.R.T.;

17. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
18. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena-Area Est

** Mariagrazia Cacciaguerra*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola, richiesta dalla ditta individuale BARUZZI STEFANO C.F. BRZSFN69S04C573C/P.IVA 02554770400)- Pratica FCPA0868

ART. 1

DESCRIZIONE DELL' OPERA DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene mediante la seguente risorsa:
 - pozzo FCA3269 ubicato in località Pontepietra in comune di Cesena (FC) nel NCT di detto comune al foglio 131 mapp. 346 di proprietà della Ditta sopracitata. La risorsa ha una profondità massima di 33,00 m dal piano campagna ed è equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 18,00 Kw e portata massima 8,00 l/s; Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER : X = 763.663 e Y = 892.748);
2. L'acqua sotterranea da derivare è utilizzata esclusivamente per uso irrigazione agricola di circa Ha 03.32.00 coltivati come indicato in istanza per un prelievo massimo annuo di 9.000 mc d'acqua.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata e avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2029**.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo è concesso per un volume complessivo annuo di mc. 9.000;
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione nel pozzo**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione, **di un misuratore dei volumi** e registrare l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it , all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it , ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aooofc@cert.arpa.emr.it , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.

2. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità di ogni opera di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tali cartelli devono rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, i nuovi cartelli sostitutivi.

3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, le risorse idriche oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
5. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
7. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

ART. 7

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2029**.

ART. 8

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione richiesta è rinnovata, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2029, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpa competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.”*

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.